

---

# Studio Bozzo

---

## **Dottori Commercialisti Revisori contabili**

dott. Roberto Bozzo

In collaborazione con

dott. Luca Leone  
dott. Giovanni Beniscelli  
dott. Marco Mortara Crovetto  
dott.ssa Loredana Leoncini

## **Controllo di gestione**

V b di Valter Barbasio

## **Avvocati**

avv. Dante Mirengi  
avv. Raffaella Femia

## **Consulente del lavoro**

dott. Raffaele Cosentino

## **Elaborazione Dati**

**AL.CA.** dati di Mimmo Tringale

---

## **Informative e news per la clientela di studio – MARZO 2013**

---

Le *news* di marzo

Il versamento del saldo Iva

La prova delle cessioni comunitarie di beni – Indicazioni operative

Prorogata al 31/03/2014 la definizione agevolata con Equitalia

La tenuta “facoltativa” del documento programmatico sulla sicurezza

Detrazione 65%, entro il 31 marzo obbligo di invio telematico per i lavori a cavallo d’anno

Passo indietro sul pagamento dei canoni di locazione

Fatture e imposta di bollo

Operativa la compensazione di crediti verso la P.A. con debiti da istituti deflattivi del contenzioso

Dal 2014 compensazione crediti fino ad € 700.000

---

## **Le procedure amministrative e contabili in azienda**

---

Dal 2014 comunicazioni *black list* su nuovo modello

## Informative e news per la clientela di studio

---

### AGEVOLAZIONE SABATINI-BIS

#### **Dal 31 marzo 2014 possibile presentare le domande**

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che la domanda di agevolazione e i relativi allegati devono essere compilati utilizzando esclusivamente, pena l'invalidità della domanda, i moduli che saranno resi disponibili entro il 10 marzo 2014 nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del [link www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it). È fatto divieto di presentare in via contestuale una domanda di agevolazione per lo stesso bene a due o più banche/intermediari finanziari. La domanda di agevolazione, da utilizzare anche per la richiesta di finanziamento deve essere compilata dall'impresa in formato elettronico e deve essere, pena l'invalidità, sottoscritta mediante firma digitale a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014, esclusivamente attraverso l'invio a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi di PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni, con i quali l'impresa successivamente dovrà prendere contatto per definire le modalità del finanziamento. Al link

[http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com\\_content&view=article&idarea1=1974&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=3,20&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCaledario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=3699&directionidUser=0&viewType=2&cattitle=Domande%20ricorrenti,%20pareri,%20faq](http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&idarea1=1974&idarea2=0&idarea3=0&idarea4=0&andor=AND&sectionid=3,20&andorcat=AND&partebassaType=0&idareaCaledario1=0&MvediT=1&showMenu=1&showCat=1&showArchiveNewsBotton=0&idmenu=3699&directionidUser=0&viewType=2&cattitle=Domande%20ricorrenti,%20pareri,%20faq)

sono presenti le *faq* che chiariscono i soggetti ammissibili, le spese ammissibili, la cumulabilità con altri incentivi e le modalità di erogazione del finanziamento.

(Ministero dello Sviluppo Economico, circolare n.4567, 10/02/2014)

### OBBLIGO POS

#### **Proroga al 30 giugno 2014 per l'obbligo di accettazione dei pagamenti con carte di debito**

I soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, avranno tempo fino al 30 giugno 2014 per adeguarsi all'obbligo di accettare pagamenti effettuati mediante carte di debito. Viene, pertanto, prorogato il termine iniziale con cui dovevano essere accettati pagamenti mediante carte di debito, che era fissato al 28 marzo 2014. Quanto all'aspetto sanzionatorio si evidenzia che, ad oggi, non esiste una sanzione per chi non fosse in grado di provvedere all'installazione degli strumenti di pagamento in tempi utili.

(Legge n.15/2014, G.U. n.49 del 28/02/2014)

### DURC

#### **Nuovo sistema di gestione del Durc interno da aprile 2014**

L'Inps ha innovato il processo di gestione del Durc interno: tale nuovo sistema, che sarà operativo a decorrere dal mese di aprile 2014, permetterà all'istituto di richiedere il Durc, in qualità di ente tenuto a riconoscere i benefici di legge subordinati alla regolarità contributiva. La richiesta non sarà più effettuata dal datore di lavoro attraverso la denuncia contributiva relativa al mese in cui sono richiesti i benefici stessi. Con frequenza mensile, i sistemi informativi centrali interrogano gli archivi elettronici dell'istituto per rilevare eventuali situazioni di irregolarità incompatibili con i benefici.

(Inps, Messaggio n.2889, 27/02/2014)

## GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI

### **Disponibili sul portale del GSE le certificazioni delle ritenute di acconto del 4%**

Il Gestore dei Servizi Energetici informa che dal 28 febbraio 2014 sono disponibili le certificazioni fiscali rilasciate da GSE S.p.A. (ai sensi dell'art.4, co.6-ter d.P.R. n.322/98) relative alle ritenute di acconto del 4% operate nell'anno 2013 sulle tariffe incentivanti. I contribuenti interessati potranno utilizzare queste certificazioni in sede di predisposizione delle dichiarazioni dei redditi per documentare l'ammontare dell'imposta già trattenuta e versata all'Erario da GSE S.p.A. Le certificazioni potranno essere visionate e stampate in formato cartaceo accedendo, con le credenziali personali, all'[Area Clienti](#) del GSE. Consultando la propria posizione sarà disponibile il documento "Certificazione ritenute fiscali su tariffe incentivanti fotovoltaico anno 2013".

(Gestore dei Servizi Energetici, News, 25/02/2014)

## FABBRICATI CATEGORIA D

### **Aggiornato il coefficiente per la determinazione del valore dei fabbricati D senza rendita**

Agli effetti dell'applicazione dell'Imu e della Tasi per il periodo di imposta 2014 sono stati pubblicati i coefficienti di aggiornamento per la determinazione del valore dei fabbricati D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e che sono contabilizzati separatamente nel bilancio delle stesse.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto, G.U. n.45 del 24/02/2014)

## BLACK LIST

### **San Marino fuori dall'elenco dei paesi a fiscalità privilegiata**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.45 del 24 febbraio il D.M. del 12 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con cui ufficialmente è sancita l'uscita dalla c.d. *black list* dei Paesi a fiscalità privilegiata individuati con il D.M. del 4 maggio 1999 della Repubblica di San Marino.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto, G.U. n.45 del 24/02/2014)

## FLUSSI FINANZIARI ESTERI

### **Sospesa fino al 1° luglio 2014 la ritenuta sui flussi finanziari esteri**

L'Agenzia delle Entrate ha modificato la decorrenza dell'assoggettamento alla ritenuta o all'imposta sostitutiva dei redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria, posticipandola al 1° luglio 2014. Si ricorda come la versione originaria prevedeva che le disposizioni contenute nell'art.4, co.2 D.L. n.167/90 si applicassero con riferimento ai redditi e ai flussi finanziari per i quali gli intermediari intervengano nella relativa riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2014.

(Agenzia delle Entrate, provvedimento n.24663, 19/02/2014)

## Informative e news per la clientela di studio

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA

Il termine di versamento del saldo Iva per l'anno 2013 dipende dalla modalità di presentazione della dichiarazione Iva 2014 che, come sappiamo, può avvenire:

- autonomamente (dichiarazione singola), ovvero
- in modo cumulativo (dichiarazione unificata).

In entrambi i casi l'imposta è dovuta per un importo superiore a €10,33 (considerando gli arrotondamenti a €10).

#### Dichiarazione singola

Nel caso di presentazione della dichiarazione autonoma il saldo dovrà essere versato entro il 17 marzo 2014.

Il versamento potrà avvenire sia in unica soluzione, interamente il 17 marzo, oppure ratealmente con un massimo di 9 rate la prima delle quali da versarsi comunque il 17 marzo 2014.



Le rate successive scadranno il 16 di ogni mese a partire dal mese di aprile e su di esse andranno applicati gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

Di seguito si riassumono le scadenze delle rate e l'importo degli interessi:

NUMERO RATA	SCADENZA	PERCENTUALE INTERESSE
2°	16/4	0,33
3°	16/5	0,66
4°	16/6	0,99
5°	16/7	1,32
6°	20/8	1,65
7°	16/9	1,98
8°	16/10	2,31
9°	16/11	2,64

Ricordiamo che la scadenza del 16 agosto è ormai spostata a regime al 20 agosto (art.37, co.11-*bis*, D.L. n.223/06).

#### Dichiarazione unificata

Nel caso in cui la dichiarazione Iva venga presentata unitamente alla dichiarazione dei redditi nel modello Unico 2014 il saldo Iva dell'anno 2013 potrà essere versato:

- con le medesime modalità viste sopra per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione singola, ovvero entro il 17/3 in unica soluzione o ratealmente;

- entro il 16/6, termine previsto per il versamento delle imposte risultanti dal mod. Unico 2014 (ovvero 16/7 con la maggiorazione dello 0,40%).

Anche il contribuente che sceglie di versare a giugno potrà farlo:

- in unica soluzione maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 17/3 e il 16/6 (ovvero 16/7);
- ratealmente, in tal caso oltre alla maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 17/3 e il 16/6 (ovvero 16/7), ad ogni rata successiva alla prima si applicano interessi dello 0,33% mensile.

Il numero massimo di rate in tale caso è di 6, ovvero 5 se il primo versamento avviene il 17 luglio 2014.

Sono fatte salve ulteriori ed eventuali proroghe dei termini ordinari di versamento (quali quelle disposte per coloro cui si applicano gli studi di settore).

In tale caso anche le scadenze dei versamenti rateali dovranno essere rideterminate di conseguenza.

Riepiloghiamo quanto detto:

Versamento			
entro il 17.3.2014		entro il 16.6.2014	
<i>in unica soluzione</i>	per l'intero importo	<i>in unica soluzione</i>	per l'intero importo
<i>ratealmente</i>	in 9 rate, la prima il 17.3.14 e le altre il 16 di ogni mese con interesse dello 0,33% mensile	<i>ratealmente</i>	in 6/5 rate, la prima il 16.6.14 e le altre il 16 di ogni mese con interesse dello 0,33% mensile oltre all'interesse dello 0,4% per ogni mese dal 17.3.14 al 16.6.14.

### Modalità di versamento

Il versamento del saldo Iva dell'anno 2013 va effettuato con modello F24 utilizzando il codice 6099 per il tributo, 1668 per gli eventuali interessi e indicando quale anno di riferimento il 2013.

Nel caso di versamento rateale va indicato anche il numero della rata che si sta versando.

Si ricorda che nel caso di versamento in unica soluzione l'importo è arrotondato all'unità di euro, nel caso invece di rateizzazione l'importo va espresso al centesimo di euro.

### Casi particolari

⇒ Nuove iniziative produttive ex art.13 L. n.388/00

I soggetti che nel 2013 hanno applicato tale regime devono effettuare il versamento dell'Iva annuale dovuta per il 2013 entro il 17.3.14. Ad essi si applica sia il differimento del versamento in Unico che la rateazione del debito con le modalità viste sopra.

⇒ Ex minimi ex art.27, co.3 D.L. n.98/11

Tali soggetti sono tenuti al versamento dell'iva annuale 2013 in data 17.3.14. Anche per loro può applicarsi il differimento in Unico ed il pagamento rateale.

Nel caso in cui nel 2013 si sia manifestata l'uscita dal regime dei minimi occorre procedere con la rettifica delle detrazioni dell'Iva a credito relativa ai beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati al 31.12.12.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*firma*

## Informative e news per la clientela di studio

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: LA PROVA DELLE CESSIONI COMUNITARIE DI BENI – INDICAZIONI OPERATIVE

Quando un'impresa effettua una operazione di cessione intracomunitaria di beni il nostro ordinamento interno prevede – all'art.41 D.L. n.331/93 - che la stessa sia considerata "non imponibile".

L'effettuazione di operazioni non imponibili consente all'impresa, al verificarsi di determinate condizioni, di fregiarsi della qualifica di "esportatore abituale" potendo in tal modo, nel monte di tali operazioni effettuate nell'anno precedente (cosiddetto "*plafond*" fisso o solare, per richiamare la modalità più diffusa) richiedere, tramite la preventiva consegna della cosiddetta "dichiarazione d'intento", beni o prestazioni ai propri fornitori nazionali o addirittura effettuare importazioni di beni senza che su tali acquisti venga applicata l'imposta (in questo caso il documento ricevuto recherà il titolo di non imponibilità previsto dall'art.8, co.1, lett. c) d.P.R. n.633/72).

Tale situazione si presenta, per l'impresa che si qualifica esportatore abituale, estremamente vantaggiosa sotto il profilo finanziario in quanto le consente di evitare la maturazione di ingenti crediti Iva da chiedere successivamente a rimborso e di mantenere quindi un soddisfacente grado di liquidità.

Anche in ragione di tali considerazioni, la corretta applicazione del regime di non imponibilità in relazione alle predette operazioni è attentamente valutata dall'Amministrazione finanziaria la quale, sia attraverso l'obbligo di compilazione dei modelli Intrastat, sia attraverso controlli di natura documentale, verifica la corretta applicazione dei presupposti che debbono necessariamente verificarsi affinché una cessione intracomunitaria di beni possa legittimamente qualificarsi come tale.

#### I 4 presupposti

Nel regime temporaneo degli scambi intracomunitari, introdotto nell'ordinamento interno dal citato D.L. n.331/93, le cessioni di beni realizzate con operatori commerciali europei sono qualificate "non imponibili" ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. A tale proposito, l'art.41 del citato decreto definisce i presupposti di fatto, sul piano soggettivo ed oggettivo, che le cessioni devono presentare per godere dell'esenzione.

I requisiti – che devono ricorrere congiuntamente al fine di qualificare un'operazione come cessione intracomunitaria di beni - sono quattro e, precisamente:

- 1) onerosità dell'operazione;
- 2) trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni che ne formano oggetto;
- 3) *status* di operatore economico dei contraenti, i quali devono intervenire in qualità di soggetti passivi di imposta (l'ordinamento interno prevede che l'impresa debba verificare la validità del numero di identificazione Iva del proprio cliente nel sistema di controllo delle partite Iva comunitarie denominato Vies;
- 4) movimentazione fisica dei beni dal territorio nazionale ad altro Stato della Comunità.

È sufficiente che manchi uno solo dei predetti requisiti che la cessione si considera effettuata ai fini Iva in Italia, sempre che l'operazione integri i presupposti (soggettivo, oggettivo e territoriale) richiamati dal d.P.R. n.633/72.

#### La prova della movimentazione fisica dei beni

Tra i diversi requisiti sopra esaminati, quello che presenta il maggior profilo di criticità è certamente quello rappresentato dalla **prova della movimentazione fisica dei beni** e cioè che i beni abbiano lasciato l'Italia per raggiungere un altro Paese comunitario.

Le difficoltà legate alla precisa e corretta individuazione di tale evento sono riconducibili anche al fatto che:

- per il perfezionamento di una cessione intracomunitaria non assume alcuna rilevanza che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente residente ovvero del cessionario stabilito nel Paese comunitario di destinazione dei beni;
- nelle disposizioni interne non si rinvencono indicazioni normative circa i mezzi di prova cui l'operatore nazionale può fare affidamento per dimostrare l'effettivo arrivo a destinazione delle merci oggetto della transazione.

La prima considerazione assume certamente rilevanza nel caso delle cessioni intracomunitarie concluse con clausola "franco fabbrica" o "Ex Works", caratterizzate dal fatto che in tali operazioni il trasporto della merce è affidato all'acquirente comunitario, con conseguente difficoltà da parte del cedente nazionale di tracciare l'effettiva movimentazione dei beni venduti.

La seconda considerazione, riferita all'assenza di una disciplina di riferimento, ha posto gli operatori nell'incertezza circa la documentazione da produrre per offrire prova della compresenza dei requisiti richiesti ai fini della fruizione del regime di non imponibilità.

Sono quindi le indicazioni operative fornite dall'Amministrazione finanziaria ed i principi espressi dalle sentenze della giurisprudenza comunitaria e nazionale – ancorché non sufficienti a sistematizzare una materia che meriterebbe di essere trattata sul piano del diritto – a dover guidare i comportamenti degli operatori.

Nell'intento di fornire utili indicazioni operative alle imprese che realizzano con frequenza tali operazioni, riportiamo di seguito, in forma di rappresentazione schematica, le principali indicazioni operative che sono giunte (soprattutto a partire dall'anno 2007) da parte dell'Amministrazione finanziaria in merito alla dimostrazione (prova) circa l'avvenuto trasferimento dei beni.

Dall'analisi dei diversi documenti di prassi emerge chiaramente come il "principale" strumento di prova della cessione intracomunitaria è certamente rappresentato dalla lettera di vettura internazionale (cosiddetto CMR), sottoscritta da tutti gli attori che entrano in gioco nell'operazione (cedente nazionale, acquirente comunitario, incaricati del trasporto). È però in carenza di tale documento o in presenza dello stesso non opportunamente sottoscritto che diventa importante valutare la sussistenza di ulteriori elementi di prova, pur nella consapevolezza che soluzioni diverse non hanno in taluni casi impedito ai soggetti interessati di subire nel corso degli anni rettifiche da parte degli organi verificatori che non hanno ritenuto adeguatamente comprovato l'avvenuto trasferimento dei beni.

#### Strumenti di prova nelle cessioni intracomunitarie

<b>Risoluzione n.345/E/07</b>	Costituiscono valida prova della cessione intracomunitaria i seguenti documenti, da conservare nei limiti temporali richiesti dall'attività accertativa: <ol style="list-style-type: none"><li>1. la fattura di vendita emessa nei confronti dell'acquirente comunitario, senza applicazione dell'imposta a norma dell'art.41 D.L. n.331/93;</li><li>2. gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie;</li><li>3. il documento CMR firmato da tutti i soggetti intervenuti nella transazione, ovvero dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta;</li><li>4. la rimessa bancaria dell'acquirente riferita all'operazione.</li></ol>
<b>Circolare n.41/E/08</b>	L'agenzia delle Entrate ha precisato che il CMR, quale mezzo utile a documentare la materiale movimentazione dei beni dall'Italia ad altro Paese dell'Unione, era stato citato in detta risoluzione a mero titolo "esemplificativo", rappresentando, in effetti, solo uno dei possibili strumenti per testimoniare l'effettività dell'operazione.
<b>Risoluzione n.123/E/09</b>	Nel caso di una cessione realizzata con una controparte sanmarinese l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'invio delle merci può evincersi "dalla lettera di vettura che indichi come luogo di partenza in confine italo-sanmarinese e destinazione lo Stato comunitario di arrivo dei beni", tacendo sulla necessità di sottoscrizione del CMR da parte del ricevente.

<p><b>Nota Agenzia Entrate prot. n.2010/141933</b></p>	<p>Nel caso di cessione con clausola “franco fabbrica”, considerate le difficoltà di recupero del CMR da parte dell’operatore residente, l’Amministrazione ha ritenuto che possa trovare accettazione quale elemento di prova, anche una dichiarazione inviata dalla controparte contrattuale che attesti l’effettivo arrivo a destinazione della merce nello Stato membro.</p>
<p><b>Risoluzione n.19/E/13</b></p>	<p>Con questo documento di prassi, che ha il pregio di riepilogare in modo organico i precedenti chiarimenti, l’Agenzia delle entrate pronunciandosi nel merito della validità dei mezzi di prova sostitutivi individuati dal contribuente ha, in sostanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ammesso che possano assumere dignità di prova <u>le informazioni estratte dal sistema informativo del vettore</u>, da cui emerga che le merci hanno lasciato lo Stato di residenza del cedente e raggiunto lo Stato comunitario di destinazione. Anche per tali documenti rimangono valide le osservazioni formulate dall’Agenzia con riferimento al <u>CMR elettronico</u>, in relazione alla natura analogica del documento e alla conseguente necessità di una sua successiva materializzazione su un supporto fisico;</li> <li>• confermato quanto esposto nella precedente nota prot. n.2010/141933, per cui continua ad assumere validità nei termini che qui interessa <u>la dichiarazione sottoscritta dell’acquirente che attesti il materiale ricevimento dei beni</u>. In tal senso, la certificazione del cliente costituisce valida prova solo se acquisita congiuntamente ad altri documenti idonei, nel loro complesso, a integrare tutti gli elementi del CMR;</li> <li>• precisato che il CMR che non rechi la firma del cessionario per ricevuta delle merci, può dimostrare l’avvenuta cessione intracomunitaria, come richiamato nella risoluzione n.477/E/08, sempre che risulti accompagnato da ulteriore documentazione a integrazione degli elementi di cui il CMR acquisito risulta carente,</li> <li>• specificato, in merito alle prescrizioni contenute nella risoluzione n.345/E/07, che condizione ulteriore perché l’insieme dei predetti documenti possa assumere rilevanza giuridica è che gli stessi vengano conservati congiuntamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante la riscossione del corrispettivo della transazione, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari. La conservazione deve essere assicurata fino al termine stabilito per l’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, a norma dell’art.57 d.P.R. n.633/72;</li> <li>• evidenziato, quanto alla tempistica con cui il fornitore è tenuto a acquisire la prova dell’avvenuto trasferimento all’estero dei beni venduti e prendendo spunto dagli orientamenti della Corte di Giustizia, che, pur non essendovi un termine perentorio per adoperarsi in tal senso, non può escludersi che l’operatore debba acquisire e conservare i mezzi di prova con l’ordinaria diligenza. In altri termini, l’Amministrazione finanziaria può pretendere che il contribuente si attivi “senza indugio” per comprovare la non imponibilità della cessione.</li> </ul>
<p><b>Circolare Assonime n.20/13</b></p>	<p>Preso cognizione delle difficoltà degli operatori in buona fede di esercitare un fattivo controllo sulla fase di trasporto delle cessioni con clausola “franco fabbrica”, appronta alcune soluzioni operative. In particolare viene proposta l’apposizione di una <u>serie di vincoli negoziali a carico del cessionario non residente ovvero del vettore da questi incaricato negli atti da cui l’operazione trae causa</u>. In forza di tali clausole, il cessionario comunitario, ad esempio, si obbligherebbe a comunicare al venditore il mancato ricevimento dei prodotti ovvero la consegna di questi in un luogo diverso da quello originariamente pattuito.</p> <p>Disposizioni simili potrebbero essere previste nei riguardi del vettore incaricato dal cessionario estero del trasporto, mediante integrazione del documento di trasporto con la menzione dell’obbligo da parte di questi, di rendere noto al venditore il mancato buon</p>



fine della spedizione ovvero il recapito dei beni in un luogo diverso da quello indicato in detto documento.

Sempre a titolo esemplificativo, Assonime menziona la possibilità di integrare l'atto di cessione con una clausola che imponga all'acquirente di rifondere il cessionario delle imposte, maggiorate di sanzioni e interessi, che l'Amministrazione finanziaria potrebbe pretendere dallo stesso venditore qualora non consideri fondato l'invio all'estero delle merci cedute e l'acquirente non abbia rispettato il predetto obbligo di comunicazione del mancato ricevimento dei beni.

Peraltro, come evidenziato dalla stessa associazione, l'apposizione di clausole sbilanciate a tutela del venditore, potrebbe incontrare difficoltà sul piano pratico nei casi di "rapporti di forza" pendenti in favore del soggetto estero.

Trattandosi di elencazioni esemplificative e non esaustive (proprio in ragione della mancanza di un quadro normativo di riferimento), in presenza di operazioni particolari che differiscono da quanto già chiarito a livello di prassi, si consiglia di valutare attentamente la documentazione da conservare a supporto dell'operazione, anche in considerazione del fatto che la stessa Corte di Cassazione (la n.20980/13 per citarne una recente), sulla scia di numerose pronunce comunitarie, si è espressa in coerenza del principio per cui l'onere di provare il diritto a fruire di una deroga ovvero di un'esenzione fiscale, incombe sul soggetto che beneficia dell'applicazione di tale diritto.

Più semplicemente, spetta al soggetto che realizza una cessione intracomunitaria **dimostrare la materiale fuoriuscita dei beni dai confini nazionali e la consegna degli stessi in altro Paese della Comunità.**

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

***firma***

## Informative e news per la clientela di studio

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: PROROGATA AL 31/03/2014 LA DEFINIZIONE AGEVOLATA CON EQUITALIA

La Legge di Stabilità aveva previsto la possibilità per il contribuente di usufruire di una “sanatoria Equitalia” per il pagamento degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali.

In origine la definizione agevolata doveva essere definita entro il 28 febbraio, saldando con pagamento unitario le proprie posizioni debitorie nei confronti di Equitalia.

Il nuovo D.L. Salva Roma prevede oggi uno slittamento temporale dei termini, la definizione agevolata è quindi ancora possibile, **fino al prossimo 31 marzo** pagando, in una unica soluzione, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi, affidati ad Equitalia entro il 31 ottobre 2013, **senza versare gli interessi di mora o di ritardata iscrizione a ruolo.**



Nulla è quindi cambiato nella norma se non il termine di scadenza.

Restano agevolabili i tributi di competenza:

- dell’Agenzia delle Entrate;
- dell’Agenzia del Demanio;
- dell’Agenzia del Territorio;
- dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- dei Ministeri e Prefetture;
- delle Regioni, Province e Comuni.

Sono quindi sanabili **l’Ires, l’Irpef, l’Irap e l’Iva, il bollo auto e le multe** per infrazione al codice stradale; non lo sono invece i debiti contratti nei confronti dell’Inps, Inail e tutti i tributi non di competenza degli istituti di cui sopra e quelli la cui riscossione non è attribuita a Equitalia.

Sul sito di Equitalia, [www.gruppoequitalia.it](http://www.gruppoequitalia.it), è a disposizione del contribuente l’elenco degli Enti per i quali può utilizzarsi la definizione agevolata.

Ricordiamo quindi che il contribuente che deciderà di attivare tale procedura dovrà farlo autonomamente in quanto nessuna comunicazione arriverà da Equitalia anche in presenza di debiti per tributi sanabili, mentre, una volta utilizzata la definizione agevolata, entro il 30 giugno 2014, il contribuente riceverà una comunicazione con l’esito dell’estinzione del debito.

Il contribuente dovrà:

- verificare la propria situazione debitoria;
- controllare la tipologia di atto ricevuto;
- controllare la data in cui le somme dovute sono state affidate all’agente della riscossione;
- determinare il proprio debito sanabile al netto degli interessi;
- recarsi per il pagamento in uno qualsiasi degli sportelli Equitalia ovvero;
- compilare e pagare presso uno sportello postale, il modello F35 indicando tassativamente nel campo “Eseguito da” la dicitura “Definizione Ruoli- L.S. 2014”.



È consigliabile predisporre un F35 per ogni cartella/avviso che si intende condonare.

La definizione agevolata si applica anche nei casi di cartelle o avvisi già oggetto di rateazione, a tal riguardo si ricorda che se un cliente ha pagamenti in essere per i soli interessi, questi non saranno più dovuti (sempre se gli atti rispettano le caratteristiche di cui sopra) e quindi si potrà fare domanda di condono sempre entro il 31.3.14.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti

*firma*

## Informative e news per la clientela di studio

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: LA TENUTA “FACOLTATIVA” DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

Già a decorrere dal periodo di imposta 2012 è stato soppresso l'obbligo di tenuta del Documento Programmatico sulla Sicurezza ai fini del rispetto della normativa vigente in tema di *privacy*. La presente Informativa segnala alla gentile Clientela che tutte le altre norme previste dal Codice della *Privacy* sono rimaste in vigore. È quanto mai opportuno ricordare che chi non adempie a questi obblighi si espone al rischio di vedersi condannato, oltre che a pesanti sanzioni, all'eventuale risarcimento dei danni che i terzi potrebbero lamentare come conseguenza dell'inefficiente controllo dell'attività di trattamento dei dati personali.

L'abolizione della tenuta del D.P.S. che riepilogava annualmente l'adozione delle misure minime di sicurezza non impatta sull'obbligo di rispettare le medesime misure minime, tutt'oggi previsto dall'art.34, co.1 D.Lgs. n.196/03.

Il Legislatore ha previsto un livello di sicurezza cui corrispondono le c.d. misure minime, tra le quali vi era anche la redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza quando il trattamento dei dati venga effettuato con strumenti elettronici e riguardi dati “sensibili” (ossia idonei a rivelare l'origine etnica e razziale, le convinzioni religiose, politiche, filosofiche, l'appartenenza a partiti e sindacati, nonché quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), o “giudiziari”.

Imprese, professionisti, enti privati e pubblici e, in generale, chi tratta dati personali (anche solo di tipo comune, non necessariamente dati sensibili o giudiziari) devono sempre strutturare le proprie organizzazioni al fine di rispettare le misure minime di sicurezza. La norma obbliga a diversi adempimenti, tra cui:

- la nomina del titolare del trattamento dei dati;
- la nomina dei responsabili del trattamento dei dati;
- la nomina degli incaricati al trattamento dei dati;
- la nomina dell'amministratore di sistema;
- il rilascio di apposita informativa;
- la preventiva richiesta del consenso al trattamento dei dati;
- la notificazione al Garante della *Privacy*, quando ricorra l'obbligo;
- l'adozione di idonee misure di sicurezza, per garantire che i dati personali vengano custoditi e controllati in modo da ridurre ad un ragionevole margine il rischio di:
  - sottrazione, alterazione, perdita degli stessi,
  - accesso non autorizzato da parte di terzi,
  - trattamento di dati non consentito e non conforme a quanto normativamente previsto.

Per i soggetti che erano obbligati *ex lege* alla adozione del D.P.S. fino al periodo di imposta 2011, si ritiene consigliabile procedere con l'aggiornamento entro il 31 marzo di ciascun anno del documento, di modo da verificare e rendicontare nel Documento Programmatico sulla Sicurezza la corretta adozione delle misure minime di sicurezza obbligatorie ai sensi del *Codice della Privacy*.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*firma*

## Informative e news per la clientela di studio

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: DETRAZIONE 65%, ENTRO IL 31 MARZO OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO PER I LAVORI A CAVALLO D'ANNO

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d'imposta Irpef/Ires del 65% (ex 55% fino alle spese sostenute entro il 6 giugno 2013) per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2013 **entro il prossimo 31 marzo 2014**, qualora gli interventi oggetto della detrazione d'imposta non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2013.

La comunicazione deve essere inviata solamente quando sono state sostenute delle spese anteriormente alla data del 31 dicembre 2013. Il requisito del sostenimento della spesa entro il 31 dicembre 2013 è diverso a seconda che fruisca della detrazione un privato o una impresa:

- per i privati la spesa è sostenuta quando viene effettuato il pagamento;
- per le imprese la spesa è sostenuta quando sono presenti costi di competenza dell'esercizio 2013, indipendentemente dall'avvenuto pagamento degli stessi entro la data del 31 dicembre 2013.

La comunicazione non deve essere inviata nei seguenti casi:

- i lavori sono iniziati e conclusi nel periodo d'imposta 2013;
- nel periodo d'imposta 2013 non sono state "sostenute" spese;
- i lavori sono iniziati anteriormente al 2013 e si sono conclusi nel corso del 2013.

Le istruzioni per la compilazione del modello specificano che lo scopo dell'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate è quello di comunicare l'ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d'imposta per consentire il monitoraggio dell'onere a carico di ogni bilancio erariale derivante dalla detrazione di imposta Irpef/Ires del 65% (fruibile obbligatoriamente in rate di uguali importo in 10 anni). Le imprese, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione entro il 90° giorno successivo al termine del periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese per interventi non ancora conclusi a quella data.

La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica entro il 31 marzo 2014 direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. Si evidenzia che l'adempimento in esame non sostituisce in alcun modo l'invio obbligatorio previsto per fruire della detrazione del 65% consistente nella trasmissione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito web <http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/>, dei dati relativi agli interventi realizzati (si tratta, infatti, di due adempimenti diversi).

#### Sanzione per inadempimento

La mancata presentazione del modello entro il termine del 31 marzo 2014 non può essere ravveduta ma non fa perdere il diritto alla fruizione della detrazione del 65%. Atteso che la norma non disciplina le ipotesi di mancato o irregolare assolvimento dell'adempimento, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la

mancata osservanza del termine stabilito e/o l'omesso invio del modello non comportano la decadenza dal beneficio fiscale della detrazione d'imposta: deve ritenersi, invece, applicabile la sanzione in misura fissa (da €258 ad €2.065) prevista per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti

***firma***

## Informative e news per la clientela di studio

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: PASSO INDIETRO SUL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE

La notizia che ogni canone di locazione, anche di € 100,00, dovesse passare per mezzi tracciati (assegni o bonifici) aveva destato molta preoccupazione per le ovvie conseguenze in termini di praticabilità delle operazioni e di relativi costi. Si pensi al pensionato che potrebbe non avere un conto corrente proprio e anche al costo del singolo bonifico, magari rapportato ad un canone di locazione esiguo.

Tuttavia la norma appariva chiara.

La previsione di versamento del canone di locazione riferito alle unità abitative (con eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) per qualunque importo attraverso forme e modalità che escludano il contante e ne assicurino la tracciabilità (pena, tra l'altro, la perdita dell'asseverazione dei patti contrattuali necessari all'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore) si presentava come deroga alla più generale norma che conosciamo e che prevede l'uso del contante per transazioni di importo massimo non superiore a € 999,99.

L'Agenzia delle Entrate ha chiesto chiarimenti sul tenore della norma al Mef il quale ha risposto con nota 10492/DT del 5.2.2014 specificando che:

*“la finalità di conservare traccia delle transazioni in contante ... può ritenersi soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro contante al pagamento del canone di locazione...”.*

In sostanza il Mef ha stabilito che il pagamento delle locazioni sotto la soglia dei € 1.000 possa avvenire anche in contanti ma solo con la traccia della movimentazione che può essere fornita attraverso una semplice ricevuta.

Riepilogando lo stato attuale si possono avere le seguenti casistiche:

pagamento dei canoni di locazione di unità abitative	
Canone fino a € 999,99	Canone da € 1.000,00
Possibile l'uso del contante	Vietato l'uso del contante
Necessaria tracciabilità della movimentazione	Necessaria tracciabilità della movimentazione
Ricevuta di pagamento	Assegno, bonifico, altro .....

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*firma*

## Informative e news per la clientela di studio

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: FATTURE E IMPOSTA DI BOLLO

L'articolo 13 della Tariffa allegata al d.P.R. n.642/72, che disciplina l'imposta di bollo, prevede che siano assoggettate al tributo nella misura di € 2,00:

- le fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi;
- le ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria.

Successivamente, viene affermato che l'imposta non è dovuta:

- quando la somma non supera € 77,47, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l'indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata;
- per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all'imposta di bollo o esenti;
- per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali.

Infine, sono esenti dall'imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici.

#### Alternatività tra Iva e imposta di bollo

L'imposta sul valore aggiunto e l'imposta di bollo sono tra loro alternative, come precisato dall'art.6 della Tabella (allegato B) al d.P.R. n.642/72; quando le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere e i documenti di addebitamento o di accreditamento riguardano pagamenti di corrispettivi assoggettati ad Iva, gli stessi sono esenti dall'imposta di bollo.

#### Quando non si applica il bollo

In particolare, l'esenzione dell'imposta di bollo opera:

- quando l'Iva è esposta sul documento;
- quando viene riportata una dicitura che affermi che il documento è emesso con riferimento al pagamento di corrispettivi assoggettati ad Iva;
- per le fatture relative a esportazioni di merci (sia dirette, sia triangolari);
- per le fatture relative a operazioni intracomunitarie;
- per le fatture con Iva assolta all'origine, come nel caso della cessione di prodotti editoriali;
- per le operazioni in *reverse charge* (circolare n.37/E/06).

#### Quando si applica il bollo

Viceversa, sono soggette a bollo tutte le fatture (o documenti) emessi sia in forma cartacea sia in forma elettronica che abbiano un importo complessivo superiore a € 77,47 non gravato da Iva, tra le quali possiamo ricordare:

- le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (artt.2, 3, 4 e 5, d.P.R. n.633/72);
- le fatture fuori campo Iva, per mancanza del requisito territoriale (art.7 e seguenti, d.P.R. n.633/72);
- le fatture non imponibili, per cessioni ad esportatori abituali, cioè relativamente ad operatori che emettono la c.d. "dichiarazione d'intento" (art.8, co.1, lett. c), d.P.R. n.633/72); in tal senso, si veda la risoluzione n.432734 del 22.7.1975;



- le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (art.8-*bis*, d.P.R. n.633/72);
- le fatture non imponibili, per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art.9, Decreto Iva). A tal riguardo, fanno eccezione e quindi sono esenti da bollo, le fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci (n.290586/78);
- esenti (art.10, d.P.R. n.633/72);
- escluse (art.15, d.P.R. n.633/72);
- le fatture emesse dai contribuenti in regime di vantaggio (c.d. minimi), come chiarito dalla circolare n.7/E/08.

### Fatture "miste"

Se nella fattura sono esposti importi in parte assoggettati ad imposta sul valore aggiunto e in parte non assoggettati, ai fini dell'imposta di bollo si deve considerare l'importo non assoggettato ad Iva. Se quest'ultimo è superiore a € 77,47 bisognerà assolvere l'imposta (risoluzione n.98/E/01).

### Copie conformi

Talvolta può capitare che per diversi motivi (mancato recapito, perdita, o altro) sia necessario inviare nuovamente un documento precedentemente emesso.

In tal caso, la "copia conforme" segue il medesimo trattamento del documento originale: se la fattura era assoggettata a bollo, lo sarà anche la copia, se la fattura non lo era, non lo sarà neppure la copia.

### Riaddebito dell'imposta di bollo

In alcuni casi chi emette il documento non desidera sopportare il costo della bollatura, quando questa è obbligatoria. Un diffuso comportamento è quello di inviare il documento privo del contrassegno; in tal modo, l'emittente obbliga il ricevente ad assolvere l'imposta mediante l'applicazione del contrassegno. In realtà, tale modo di agire non appare corretto, poiché il documento, se soggetto ad imposta di bollo, lo è sin dall'origine.

Altri soggetti, invece, preferiscono assolvere l'imposta di bollo, ma addebitandone l'importo in fattura al cliente. Ciò è possibile, a patto che sia espressamente previsto nel contratto stipulato fra le parti. In tal caso non si tratta di una cessione di beni, indipendentemente dal soggetto che pone in essere la cessione (circolare n.13/478125 del 30 gennaio 1993).

### Valori bollati e imposte dirette

I costi sostenuti per l'acquisto di valori bollati e postali sono deducibili dal reddito d'impresa se documentati e se correttamente indicati in Conto economico. In tal senso, si dovrà ottenere dal cedente le marche da bollo apposite ricevute/distinte con l'indicazione dei valori acquistati.

### Sanzioni

Per l'omesso, insufficiente o irregolare versamento dell'imposta di bollo dovuta, si applica la sanzione del pagamento di un importo da 1 a 5 volte l'imposta evasa (art.25, d.P.R. n.642/72).

Restando a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione necessaria, porgiamo i migliori saluti.

Data ..... / ..... / 2014

Firma .....

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*firma*

## Informative e news per la clientela di studio

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### **Oggetto: OPERATIVA LA COMPENSAZIONE DI CREDITI VERSO LA P.A. CON DEBITI DA ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO**

Con la istituzione del codice tributo "PPAA" (Risoluzione n.16 del 4 febbraio 2014) è operativa la compensazione di crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni (che devono essere già maturati alla data del 31/12/2012, certificati e non ancora incassati) con le somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso.

La norma introdotta dall'art.9 D.L. n.35/13 permette la compensazione dei crediti verso le Pubbliche Amministrazioni non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti (nonché prestazioni professionali) con le somme dovute in applicazione di alcuni istituti:

- accertamento con adesione;
- definizione degli inviti a comparire;
- definizione dei processi verbali di constatazione;
- acquiescenza/omessa impugnazione;
- definizione agevolata delle sanzioni;
- conciliazione giudiziale;
- reclamo e mediazione.

Per procedere alla presentazione del modello F24 Crediti PP.AA. con l'indicazione del credito vantato verso la P.A. per compensare parzialmente o totalmente il debito è necessario avere preventivamente richiesto e ottenuto tramite la piattaforma elettronica resa disponibile al link <http://certificazionecrediti.mef.gov.it> la certificazione del credito. Nel modello F24 Crediti PP.AA., infatti, è obbligatorio indicare il numero identificativo della certificazione del credito commerciale utilizzato in compensazione. Il campo "anno di riferimento" non deve essere compilato. È stato approvato anche il nuovo modello di quietanza del modello F24 Crediti PP.AA.

#### **Modalità di presentazione del modello F24 Crediti PP.AA.**

Il credito oggetto della certificazione, per essere compensato con un debito derivante da uno degli istituti sopra menzionati, deve essere:

- maturato in data antecedente al 31 dicembre 2012;
- non pagato al creditore alla data di presentazione del modello F24 Crediti PP.AA.;
- non utilizzato per una delle altre finalità consentite (ad esempio, non anticipato/scontato presso un istituto di credito).

Il nuovo modello F24 approvato con provvedimento del 31 gennaio 2014 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), mediante trasmissione diretta oppure tramite l'affidamento dell'incarico alla presentazione a un intermediario abilitato.

Non è obbligatorio che l'F24 da presentare presenti un saldo zero tra debito e credito, in quanto l'eventuale differenza a debito può venire addebitata direttamente sul conto corrente indicato in fase di presentazione

del modello di versamento. È consentito l'utilizzo in compensazione di eventuali altri crediti vantati (Iva, Ires, Irap, ecc.) oltre all'utilizzo del credito commerciale vantato verso la Pubblica Amministrazione.

L'Agenzia delle Entrate, dopo avere quietanzato l'avvenuto pagamento, trasmetterà alla Ragioneria generale dello Stato mediante la piattaforma elettronica l'importo del credito utilizzato in compensazione. Le Pubbliche Amministrazioni, a loro volta, verseranno l'importo del credito utilizzato in compensazione nella contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato entro 60 giorni dalla data prevista per il pagamento del credito indicata nella certificazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

***firma***

## Informative e news per la clientela di studio

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: DAL 2014 COMPENSAZIONE CREDITI FINO AD € 700.000

Dal 2014 aumenta la soglia di compensabilità dei crediti tributari: l'art.9, co.2 D.L. n.35/13, proprio a decorrere da quest'anno, ha innalzato ad € 700.000 il limite alla compensazione che precedentemente era fissato dall'art.34, co.1 L. n.388/00 ad € 516.456,90 (ossia il miliardo delle vecchie lire).

Tale limite riguarda congiuntamente:

- tanto gli utilizzi in compensazione dei crediti, da valutarsi cumulativamente in relazione a tutti i crediti d'imposta e contributivi, utilizzabili in compensazione "orizzontale" nel modello F24;
- quanto i rimborsi in conto fiscale, pertanto, nel verificare tale soglia, occorre detrarre quanto il contribuente a già chiesto a rimborso con tale procedura.

Importante ricordare che la verifica di tale limite riguarda l'anno solare e non l'anno di compensazione del credito: quindi non interessa quale sia l'origine del credito che viene compensato, ma piuttosto l'aspetto che rileva è il fatto nell'anno solare siano state fatte compensazione entro tale soglia.

Pertanto, al fine del raggiungimento di tale limite di € 700.000, non rilevano le compensazioni:

- che siano effettuate utilizzando disposizioni diverse dal D.Lgs. n.241/97 (es. scomputo del credito Iva dalle successive liquidazioni periodiche), anche se tale compensazione risulta esposta nel modello F24; si tratta cioè della compensazione "interna" o "verticale", da distinguere rispetto a quella "orizzontale" (cioè tra imposte e contributi diversi) che avviene necessariamente con il modello F24;
- relative ai crediti d'imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale, per i quali tuttavia vige l'apposito limite di € 250.000.

Quindi, riepilogando, in tema di compensazioni, il limite di € 700.000 si applica:

- cumulativamente, a tutti i crediti d'imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione "orizzontale" nel modello F24, in particolare sia ai crediti Iva annuali che a quelli trimestrali;
- a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall'anno della sua formazione.

Il limite relativo ai subappaltatori edili (coloro cioè che hanno un volume d'affari relativo all'anno precedente costituito almeno per l'80% da prestazioni rese nell'ambito di contratti d'appalto) non subisce invece alcuna variazione e quindi resta fissato in € 1.000.000,00.

Inoltre, godono di diritto di priorità al rimborso i soggetti che svolgono una delle seguenti attività:

- subappalto in applicazione della lettera a), sesto comma dell'art.17, d.P.R. n.633/72,
- attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici (codice 37.10.1);
- produzione di zinco, piombo, stagno e semilavorati degli stessi di base non ferrosi (codice 27.43.0);
- produzione di alluminio e semilavorati (codice 27.42.0).

La compensazione oltre soglia è sanzionata; non si applicherà però la **sanzione** per utilizzo dei crediti inesistenti, ma quella relativa alle irregolarità di versamento, pari al **30%** dell'importo utilizzato oltre soglia (risoluzione n.452/E/08). Il credito viene infatti utilizzato indebitamente, ma detto credito esiste. Tale irregolarità può essere comunque sanata dal contribuente tramite riversamento del credito compensato oltre il limite, con la possibilità di azionare il ravvedimento operoso per definire la sanzione.

Occorre comunque ricordare che, al di là di tale soglia massima di compensazione, i crediti potrebbero avere anche altre limitazioni specifiche:

- sin dal 2010 i crediti Iva (annuale o infrannuale) utilizzati in compensazione richiedono la presentazione della dichiarazione (la compensazione è legittima dal giorno 16 del mese successivo quello in cui viene presentata la dichiarazione in questione);
- il credito annuale Iva (anche questo sin dal 2010) richiedono l'apposizione del visto di conformità per essere compensati oltre la soglia di € 15.000;
- dal 2014 anche i crediti per imposte dirette (Irpef e addizionali, Ires, Irap, imposte sostitutive delle imposte dirette, ritenute) necessitano del visto di conformità per le compensazioni oltre la soglia di € 15.000;
- nel caso di debiti erariali iscritti a ruolo per somme superiori ad € 1.500, le compensazioni di crediti erariali non sono ammesse, pena l'applicazione di una sanzione del 50%.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

***firma***

## Le procedure amministrative e contabili in azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: DAL 2014 COMUNICAZIONI *BLACK LIST* SU NUOVO MODELLO

A decorrere dalle operazioni registrate dal 1 gennaio 2014, la comunicazione delle operazioni intrattenute con controparti localizzate in paesi a fiscalità privilegiata deve avvenire sulla base del **nuovo modello "polivalente"**. In detto modello, già utilizzato anche per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA (spesometro) è presente un **quadro BL** che va utilizzato (anche) per evidenziare dette operazioni.

QUADRO BL					
<b>OPERAZIONI CON SOGGETTI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN PAESI CON FISCALITÀ PRIVILEGIATA</b>  <b>OPERAZIONI CON SOGGETTI NON RESIDENTI IN FORMA AGGREGATA</b>  <b>ACQUISTI DI SERVIZI DA NON RESIDENTI IN FORMA AGGREGATA</b>	<b>BL001</b>	Cognome 1	Nome 2	Data di nascita 3 giorno   mese   anno	
		Comune / Stato estero di nascita 4	Provincia (sigla) 5	Codice Stato estero 6	
		Denominazione / Ragione sociale 7	Città estera della Sede legale 8		
		Codice Stato estero 9	Indirizzo estero della sede legale 10		
	<b>BL002</b>	Codice identificativo IVA 1	Operazioni con paesi con fiscalità privilegiata 2	Operazioni con soggetti non residenti 3	Acquisti di servizi da non residenti 4
	<b>BL003</b>	<b>Operazioni attive</b>			
		Operazioni Imponibili, non imponibili ed esenti			
	Importo complessivo 1			Imposta 2	
	<b>BL004</b>	Operazioni non soggette a IVA			
		<b>Cessione di beni</b>		<b>Prestazione di servizi</b>	
Importo complessivo 1			Importo complessivo 2		
<b>BL005</b>	Note di variazione				
Importo complessivo 1			Imposta 2		
<b>BL006</b>	<b>Operazioni Passive</b>				
	Operazioni Imponibili, non imponibili ed esenti				
Importo complessivo 1			Imposta 2		
<b>BL007</b>	Operazioni non soggette a IVA				
Importo complessivo 1					
<b>BL008</b>	Note di variazione				
Importo complessivo 1			Imposta 2		

Da notare, comunque, che cambiano solo le modalità attraverso le quali rendere tale comunicazione (ossia il modello da utilizzare), ma nel merito non vi è nessuna novità (ossia le regole per individuare le operazioni da includere, così come la periodicità, non hanno subito alcuna modifica).

Si coglie quindi l'occasione per ricordare le regole di compilazione.

### La periodicità di presentazione della comunicazione *black list*

Il modello può essere presentato con cadenza trimestrale se nei 4 trimestri precedenti non viene superata la soglia di € 50.000 per ciascuna categoria di operazioni (acquisti di beni, cessioni di beni, prestazioni di servizi ricevute, prestazioni di servizi rese): il superamento in una sola delle categorie comporta l'obbligo di presentazione mensile.

A titolo esemplificativo, in caso di operazioni con soggetti *black list*:

- l'effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per € 45.000, prestazioni di servizi rese per € 35.000, acquisti di beni per € 25.000 e servizi ricevuti per € 48.000, non determina il superamento della soglia;
- l'effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per € 55.000, prestazioni di servizi rese per € 5.000, acquisti di beni per € 15.000 e servizi ricevuti per € 38.000 determina il superamento della soglia.

Il superamento anche in una sola delle categorie comporta il cambiamento di periodicità per l'intero modello, visto che questo è unico per tutte le operazioni.

Il periodo è trimestrale anche per i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri sempre che, nei trimestri già trascorsi, abbiano realizzato, per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore ad € 50.000. Si considera inizio dell'attività l'attribuzione del numero di partita Iva al soggetto passivo.

I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono optare per la presentazione con periodicità mensile. Tale scelta vale per l'intero anno solare.

In caso di superamento della soglia di € 50.000, a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata la comunicazione deve essere presentata con periodicità mensile. In tal caso le comunicazioni sono presentate, appositamente contrassegnate, per i periodi mensili già trascorsi (quindi non riepilogate in un unico modello trimestrale come avviene nel caso del modello *intrastat*).

Si ricorda infine che il termine di presentazione della comunicazione *black list* è l'**ultimo giorno** del mese successivo il periodo di riferimento (mese / trimestre). Quindi:

- per i contribuenti che osservano la periodicità trimestrale: gennaio-marzo entro il 30 aprile, aprile-giugno entro il 31 luglio, ecc.;
- per i soggetti che osservano la periodicità mensile: gennaio entro fine febbraio, febbraio entro fine marzo, ecc..

Per il momento non è prevista la possibilità di presentare gli elenchi annualmente (anche se questa è una delle proposte contenute nel disegno di legge semplificazioni, attualmente però non ancora approvato).

### Le operazioni da indicare

Le operazioni intrattenute con soggetti stabiliti in un paese a fiscalità privilegiata, cosiddetti *black list*, individuati dal DM 4/5/1999 e dal DM 4/11/2001, devono essere oggetto di specifica comunicazione all'Amministrazione Finanziaria. Tale comunicazione deve essere resa per:

- acquisti di beni,
- cessioni di beni,
- servizi ricevuti,
- servizi resi.

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni (comprese quelle fuori campo Iva) nei confronti di operatori economici (quindi non va comunicata l'operazione intrattenuta con un "privato") aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata iscritti nella c.d. *black list* (si veda l'elenco nel paragrafo dedicato). Occorre prestare attenzione nel caso di operazioni rese con rappresentanti fiscali (si veda la tabella che segue per i chiarimenti).

Il momento rilevante per determinare il periodo in cui comprendere le operazioni da segnalare coincide con la data di registrazione nei registri Iva delle fatture relative alle operazioni realizzate ovvero – se precedente o alternativa – alla data registrazione di tali operazioni nelle scritture contabili obbligatorie.

Le operazioni sono oggetto di comunicazione quando esse superano la **soglia di rilevanza** posta ad **€ 500**: sotto tale importo la singola operazione non deve essere oggetto di comunicazione.

### I paesi *black list*

Per l'individuazione delle operazioni da indicare nel modello è di particolare interesse la circolare n.2/E/11. Di seguito si riportano i chiarimenti più importanti che possono essere d'aiuto per risolvere alcuni dubbi operativi:

<b>Importazioni</b>	<p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, poiché la bolletta doganale acquista ai fini Iva ha la natura di documento equipollente alla fattura, le importazioni devono essere segnalate nell'ambito delle operazioni passive tenendo conto dei dati indicati nelle bollette doganali.</p> <p>Peraltro, se la registrazione in contabilità generale dell'operazione di importazione è antecedente rispetto all'annotazione nei registri Iva della bolletta doganale, l'importatore deve tener conto, ai fini dell'obbligo di segnalazione, dei dati indicati in contabilità generale, salva la successiva integrazione dei dati eventualmente mancanti, al momento in cui riceve la bolletta doganale e senza applicazione di sanzioni.</p>
<b>Trasferte dipendenti</b>	<p>Altro tema da valutare è quello riguardante le somme che il datore di lavoro eroga ai dipendenti (ma le stesse considerazioni riguardano anche gli amministratori) per i rimborsi spese analitici (alberghi, ristoranti, <i>taxi</i>, ecc.) che questi chiedono in occasione di trasferte in paesi <i>black list</i>.</p> <p>Qualora i documenti di spesa siano intestati ai dipendenti in trasferta e inclusi nella nota spese, tali spese si devono considerare escluse dall'ambito applicativo di tale adempimento.</p>
<b>Cessioni gratuite di beni</b>	<p>Le cessioni gratuite di beni sono, in linea generale, operazioni soggette ad Iva. Conseguentemente, le stesse formano oggetto dell'obbligo di comunicazione se la controparte è un operatore economico situato in un Paese c.d. <i>black list</i>.</p> <p>Tuttavia, sono escluse dall'obbligo di comunicazione - in quanto cessioni non soggette ad Iva - le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, sempreché il relativo costo unitario non sia superiore a € 25,82. Allo stesso modo vanno escluse le cessioni gratuite di beni per i quali, all'atto del loro acquisto o importazione, non sia stata operata la detrazione dell'imposta.</p> <p>Analogamente, devono ritenersi escluse dall'obbligo di segnalazione le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati.</p>
<b>Rappresentante fiscale Black List</b>	<p>Sono soggette all'obbligo di comunicazione le operazioni realizzate da un soggetto passivo Iva nei confronti del rappresentante fiscale di un operatore economico avente sede, residenza ovvero domicilio in un Paese a regime fiscale privilegiato, anche qualora il rappresentante fiscale sia nominato in un Paese non incluso nella <i>black list</i>.</p> <p>Sono invece escluse dall'adempimento in esame le prestazioni di servizi e le cessioni di beni realizzate presso il rappresentante fiscale, nominato in uno degli Stati o territori inclusi nella <i>black list</i>, qualora l'operatore economico "rappresentato" - che costituisce la controparte dell'operazione - non sia localizzato in alcuno di detti Stati o territori (es: operazione intrattenuta con il rappresentante fiscale svizzero di un'impresa tedesca).</p>
<b>Acquisti di servizi non territoriali</b>	<p>Le prestazioni di servizi acquistate presso operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in un Paese <i>black list</i> non soggette ad Iva in quanto prive del requisito della territorialità (es: prestazione relativa ad un immobile situato in svizzera, territorialmente rilevante in svizzera ai sensi dell'art.7-<i>quater</i> d.P.R. n.633/72) devono essere indicate al lordo dell'eventuale imposta assolta all'estero.</p>
<b>Carburanti</b>	<p>Le operazioni di acquisto di carburante e lubrificanti per autotrazione effettuate da soggetti Iva presso distributori stabiliti in Paesi <i>black list</i>, in quanto operazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto, non sono soggette all'obbligo di registrazione ai fini Iva e, quindi, neppure alla comunicazione <i>black list</i>.</p>



<b>Operazioni certificate da scontrino o ricevuta fiscale</b>	Le operazioni dei commercianti al dettaglio e dei soggetti equiparati, effettuate senza emissione di fattura (scontrino fiscale o ricevuta fiscale) non devono essere comunicate tra le operazioni <i>black list</i> , in quanto manca la possibilità per il contribuente di identificare la controparte. Qualora invece venga emessa fattura, l'operazione deve essere inserita negli elenchi.
<b>Stabili Organizzazioni</b>	Rientrano negli obblighi di comunicazione, con riferimento alle prestazioni di servizi non soggette ad imposta in quanto carenti del requisito territoriale, anche le operazioni svolte da una stabile organizzazione in un paese <i>black list</i> di un contribuente italiano, nei confronti di clienti e fornitori pure domiciliati in <i>black list</i> . L'obbligo di comunicazione deve essere esteso anche alle prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di un operatore economico stabilito in un Paese <i>black list</i> , dalla stabile organizzazione, situata in un Paese a fiscalità ordinaria, di un soggetto economico residente in Italia.
<b>Cessioni "estero su estero"</b>	Posto che le cessioni e gli acquisti di beni non soggetti ad imposta sul valore aggiunto non sono soggette all'obbligo di comunicazione, allo stesso modo sono escluse cessioni ed acquisti effettuati dalla stabile organizzazione del soggetto residente nei confronti di un operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese <i>black list</i> .
<b>Reverse charge e prestazione di servizi</b>	Qualora una prestazione di servizi ricevuta sia registrata nelle scritture contabili obbligatorie prima dell'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile, detta operazione deve essere segnalata tenendo conto della data di annotazione dell'operazione nei registri di contabilità generale.
<b>Fatture di acconto</b>	Poiché al momento del pagamento di ciascun acconto sul prezzo concordato per la fornitura dei beni destinati all'estero deve essere emessa, e successivamente registrata, la relativa fattura, il momento rilevante ai fini dell'obbligo di comunicazione coincide con la data di registrazione delle fatture relative agli acconti ricevuti. In tal caso, l'importo dell'operazione da indicare nel modello di comunicazione corrisponde all'ammontare dell'acconto fatturato.
<b>Mancanza del codice identificativo</b>	La valutazione circa la ricorrenza dell'errore scusabile che esclude l'applicazione delle sanzioni sarà valutato caso per caso in sede di verifica. Pertanto anche l'impossibilità per il soggetto passivo italiano di ottenere i codici fiscali o equipollenti o gli altri dati richiesti dei soggetti <i>black list</i> con cui ha intrattenuto rapporti commerciali sarà valutata dagli organi accertatori, tenuti a verificare, caso per caso, la disapplicazione delle sanzioni. Qualora manchi un codice fiscale estero, si ritiene possibile indicare, nell'apposito campo, un altro dato allo stesso similare (quale, ad esempio, può considerarsi il numero di iscrizione alla camera di commercio del cliente o fornitore), sempreché il medesimo renda immediata ed univoca l'identificazione dell'operatore economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese <i>black list</i> .

### I paesi *black list*

I Paesi a fiscalità privilegiata denominati "*black-list*" sono quelli inseriti nell'elenco degli Stati e Territori individuati dai Decreti del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001.

Quelli contemplati dal D.M. del 4 maggio 1999, sono:

Alderney (Aurigny); Andorra (Principat d'Andorra); Anguilla; Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda); Antille Olandesi (Nederlandse Antillen); Aruba; Bahama (Bahamas); Bahrein (Dawlat al-Bahrain); Barbados; Belize; Bermuda; Brunei (Negara Brunei Darussalam); Costa Rica (Republica de Costa Rica); Dominica; Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida); Ecuador (Repuplica del Ecuador); Filippine (Pilipinas); Gibilterra (Dominion of Gibraltar); Gibuti (Djibouti); Grenada; Guernsey (Bailiwick of Guernsey); Hong Kong (Xianggang); Isola di Man (Isle of Man); Isole Cayman (The Cayman Islands); Isole Cook; Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands); Isole Vergini

Britanniche (British Virgin Islands); Jersey; Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya); Liberia (Republic of Liberia); Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein); Macao (Macau); Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia); Maldive (Divehi); Maurizio (Republic of Mauritius); Monserrat; Nauru (Republic of Nauru); Niue; Oman (Saltanat 'Oman); Panama (Republica de Panama'); Polinesia Francese (Polynesie Francaise); Monaco (Principaute' de Monaco); San Marino (Repubblica di San Marino); Sark (Sercq); Seicelle (Republic of Seychelles); Singapore (Republic of Singapore); Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis); Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines); Svizzera (Confederazione Svizzera); Taiwan (Chunghua MinKuo); Tonga (Pule'anga Tonga); Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands); Tuvalu (The Tuvalu Islands); Uruguay (Republica Oriental del Uruguay); Vanuatu (Republic of Vanuatu); Samoa (Independent State of Samoa).

Quelli elencati invece nel D.M. del 21.11.2001 sono:

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu,

ed inoltre sono altresì inclusi:

- 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
- 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
- 3) (abrogato);
- 4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

Sempre il DM 21.11.2001, elenca gli Stati e territori seguenti, con delle specifiche limitazioni, soggettive e di attività, da verificare nella disposizione stessa per ciascuno di essi:

- 1) Angola; 2) Antigua; 3) abrogato; 4) Costa Rica; 5) Dominica; 6) Ecuador; 7) Giamaica; 8) Kenia; 9) Lussemburgo; 10) abrogato; 11) Mauritius; 12) Portorico; 13) Panama; 14) Svizzera; 15) Uruguay.

Per alcuni di questi paesi i richiamati decreti stabiliscono delle limitazioni, limitazioni che comunque non rilevano ai fini della presente comunicazione: in altre parole, saranno oggetto di comunicazione le operazioni intrattenute con operatori ubicati in tali paesi, indipendentemente dalla natura giuridica dell'operazione e della controparte.

Dall'elenco degli Stati e territori di cui sopra, sono stati **esclusi Cipro, Malta e la Corea del Sud**, giusto quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 27 luglio 2010, che ha modificato le liste degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui ai predetti decreti Ministeriali del 1999 e del 2001.

Allo stesso modo, con decreto ministeriale del 12 febbraio 2014 è stato **eliminato San Marino**. Poiché il decreto non prevede alcuna decorrenza specifica, la sua efficacia sarà dalla data di pubblicazione di tale provvedimento in gazzetta ufficiale, che è stata il 24 febbraio 2014. Pertanto, le operazioni realizzate da tale data in avanti, non saranno oggetto di comunicazione, mentre andranno comunicate quelle realizzate fino al 23 gennaio 2014.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

*firma*